



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR 2007-2013 ASSE III ENERGIA

LINEE DI ATTIVITA' 3.1.1.A - 3.1.2.C

**AIUTI ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER LA
PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA E RISPARMIO
ENERGETICO E SOSTEGNO ALLA COGENERAZIONE DIFFUSA**

L.R. 2/2007, Art. 25

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI

1. Le presenti Direttive di Attuazione disciplinano l'erogazione di aiuti alle imprese per interventi volti ad aumentare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, per il risparmio energetico, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica, nell'ambito dell'Asse III – Energia del POR FESR 2007-2013. In particolare gli interventi hanno come obiettivo e finalità quello di generare delle condizioni di auto sostenibilità energetica diffusa sul territorio, in quanto gli investimenti devono essere destinati all'autoproduzione per almeno il 70% della produzione. Nello specifico saranno attuate le seguenti linee di intervento:
 - a) Linea di attività 3.1.1.a (ex 3.1.1.b) - Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.
 - b) Linea di attività 3.1.2.c (ex 3.1.2.b) - Promozione dell'utilizzo da parte delle imprese di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa.
2. Gli interventi sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013. Le risorse destinate agli aiuti alle imprese e all'attuazione delle linee di attività, ammontano complessivamente a € 12.442.000.
3. Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell'art 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, pubblicato in GUUE L 214/3 del 9.08.2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato nella GUUE serie L n. 379 del 28.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
4. Altra normativa di riferimento:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, in GUUE C 54/13 del 4.03.2006;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;
- Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 5728 del 20.11.2007;
- Regolamento (CE) N. 448/2004 del 10.03.2004 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, per quanto concerne l'ammissibilità delle spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;
- L.R. 29.05.2007, n. 2, art. 25 e L.R. 14.05.2009, n. 1, "Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale";
- D.P.R. 3.10.2008, n. 196 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013;

Normativa di settore:

- Legge 9.01.1991, n. 10 , in Suppl. Ord. alla G.U. n. 13 del 16.01.1991, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- D.Lgs 31.03.1998, n. 123, in G.U. n. 99 del 30.04.1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15.03.1997, n. 59";
- D.Lgs 16.03.1999, n. 79, in G.U. n. 75 del 31.03.1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.1996, in GUCE L 27 del 30.01.1997, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- D.Lgs 29.12.2003, n. 387, in Suppl. Ord. n. 17 alla G.U. n. 25 del 31.01.2004, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.09.2001, in GUCE L 283 del 27.10.2001; relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- D.Lgs 19.08.2005, n. 192, in Suppl. Ord. n.158 alla G.U. n. 222 del 23.09.2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002, in GUCE L1 del 4.01.2003, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- D.Lgs 29.12.2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, in attuazione della direttiva 2002/91/CE, in Suppl. Ord. n. 26 alla G.U. n. 26 del 1.02.2007, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
 - Delibera della Giunta Regionale 26.07.2007, n. 25/56, riguardante studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – art 18 - comma 1 della L.R. 29.05.2007 n. 2);
 - D.L. 02.08.2007, n. 150 convertito in Legge n. 222 del 29.11.2007, in Suppl. Ord. n. 249/L alla G.U. n. 279 del 30.11.2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
 - D.Lgs 8.02.2007, n. 20, in G.U. n. 54 del 6.03.2007, di attuazione della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11.02.2004, in GUUE L 52 del 21.02.2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
 - Decisione 2007/74/CE della Commissione del 21.12.2006, in GUUE L 32 del 6.02.2007, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore;
 - D.lgs 30.05.2008, n. 115, di recepimento della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.04.2006, in GUUE L 114 del 27.04.2006, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
 - Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.05.2010, in GUUE L 153/13 del 18.06.2010, sulla prestazione energetica dell'edilizia;
 - Delibera Giunta Regionale 01.07.2010, n. 25/40 - Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti D.G.R. 12.03.2010, n.10/3 - Riapprovazione Linee Guida;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.08.2010, in G.U. n. 197 del 24.08.2010, "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" e successive modifiche;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, in G.U. n. 219 del 18.09.2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - Eventuali nuove normative o regolamenti che dovessero modificare la disciplina delle materie oggetto delle presenti Direttive, fino al periodo di applicabilità delle stesse.
5. Ai fini delle presenti Direttive fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti sopra richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n. 800/2008 all'articolo 2, si applicano le seguenti definizioni:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **“fonti energetiche rinnovabili”**: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- **“biomassa”**: parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica proveniente dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- **“produzione di energia da fonti di energia rinnovabili”**: energia prodotta da impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- **“cogenerazione”**: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
- **“cogenerazione ad alto rendimento”**: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati, definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione;
- **“trigenerazione”**: produzione combinata, a partire da un'unica fonte energetica, di energia elettrica (o meccanica), energia termica (recuperando quasi tutto il calore che si sviluppa, durante la generazione elettrica, nei fumi e nei liquidi di raffreddamento del motore) e di energia frigorifera (a partire dall'acqua calda recuperata), ovvero acqua refrigerata, per il condizionamento o per i processi industriali;
- **“misure di risparmio energetico”**: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
- **“qualificazione energetica dell'edificio”, “riqualificazione energetica dell'edificio” o “retrofit energetico dell'edificio”**: insieme coordinato di opere tecnologiche, funzionali e gestionali predisposte ai fini dell'efficienza energetica degli elementi costruttivi ed impiantistici costituenti l'edificio. L'intervento relativo incide sulle caratteristiche prestazionali degli elementi, ottimizzando il rendimento energetico del sistema edilizio, con particolare attenzione ai flussi energetici tra ambiente interno ed esterno. Gli interventi di **“qualificazione energetica”** riguardano gli edifici ex novo mentre gli interventi di “riqualificazione energetica” o “retrofit energetico” sono quelli che, compiuti su un edificio esistente, innovano (in assenza di requisiti) o accrescono (per requisiti insufficienti) le caratteristiche prestazionali degli elementi costruttivi ed impiantistici;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “**involucro edilizio**”: insieme degli elementi di chiusura orizzontale e verticali dell'apparecchiatura costruttiva o sub-insiemi orizzontale e verticali del sistema edilizio che, delimitando e classificando lo spazio costruito rispetto all'ambiente esterno, è oggetto dell'interazione dei relativi flussi energetici;
- “**involucro edilizio qualificato o riqualificato**”: involucro edilizio soggetto ad un intervento di qualificazione energetica o riqualificazione energetica, in grado di ottimizzare il consumo di energia, riducendone l'apporto primario ed aumentando il comfort interno con ridotto impatto sull'ambiente;
- “**corpi illuminanti**”: dispositivi in grado di produrre e diffondere la luce di una o più sorgenti luminose, generalmente costituiti da un'armatura, un sistema ottico, un riflettore, un reattore e una o più lampade.

ART. 2

SOGGETTO GESTORE

1. L'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia provvede alla gestione delle linee di attività direttamente o tramite soggetti *in-house* della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive le imprese, singole o associate, aventi sede operativa in Sardegna, escluse le imprese operanti nelle sezioni D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), F (Costruzioni), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie e assicurative) della Classificazione Ateco 2007 e con le esclusioni di cui al successivo comma 2.
2. Le presenti Direttive non si applicano:
 - a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, cioè agli aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - c) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in GUUE L 17 del 21.01.2000;
 - d) agli aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, come definiti dall'art. 2, comma 22 del Regolamento (CE) n. 800/2008;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) agli aiuti in favore delle imprese operanti nei settori industria carboniera, costruzione navale, siderurgia, fibre sintetiche;
- f) alle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati sulla GUCE C244/2 del 1° ottobre 2004.

Non possono in ogni caso concorrere soggetti la cui attività ricada nei settori esclusi dal regolamento (CE) n. 800/08.

- 3. Gli aiuti non potranno inoltre essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.
- 4. Le imprese devono essere operative in Sardegna da almeno 1 anno.

ART. 4

TIPOLOGIE DI AIUTI AMMISSIBILI

- 1. Sono oggetto del presente regime d'aiuto i programmi d'investimento aziendale destinati alla riduzione dei consumi energetici attraverso:
 - la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - la razionalizzazione degli usi finali;
 - il miglioramento delle tecnologie utilizzate nei processi produttivi;
 - i recuperi e risparmi energetici;
 - la qualificazione e riqualificazione energetica degli edifici;
 - la cogenerazione ad alto rendimento;
 - la trigenerazione.
- 2. L'insieme degli interventi deve necessariamente prevedere azioni volte alla riduzione dei consumi di energia primaria del processo produttivo o del sistema aziendale per una quota pari almeno al 10% dei consumi rispetto all'anno precedente.
- 3. Il programma di investimenti può essere supportato da uno studio di fattibilità che, riportando lo stato dei consumi energetici storici dell'azienda (minimo 1 anno), giustifichi tecnicamente ed economicamente il piano di interventi di efficientamento e diversificazione energetica proposti. I contenuti dello studio di fattibilità saranno specificati nel bando di attuazione delle linee.
- 4. Gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere destinati all'autoproduzione per almeno il 70% dell'energia elettrica prodotta e possono consistere in:
 - A) **Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa** che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'art. 17 della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Consiglio, che utilizzino prodotti ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione di energia elettrica e che rientrino in una delle seguenti casistiche:

- a) Impianti alimentati da biomassa aventi capacità di generazione inferiore a 200 KW;
 - b) Impianti alimentati da biomassa operanti in assetto cogenerativo ed aventi capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico.
- B) Impianti eolici** che rientrino in una delle seguenti casistiche:
- a) Impianti di potenza complessiva inferiore a 60 KW;
 - b) Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008):
 - a. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, installati sui tetti degli edifici esistenti;
 - b. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.
- C) Impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici** e impianti che sviluppano tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, appartenenti ad una delle seguenti casistiche:
- a) Impianti di potenza nominale inferiore ai 20 KW;
 - b) Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008:
 - a. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - b. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
 - c. che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.
 - c) Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001:
 - a. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
 - b. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
 - c. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968.
 - d) Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 21, comma 1, del D.M. 06.08.2010:
 - a. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
5. Gli investimenti in impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili possono consistere in:
 - a) Impianti per la produzione di energia termica da biomassa operanti in assetto cogenerativo ed aventi capacità termica massima inferiore a 3 MW termici;
 - b) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per finalità termiche legate al riscaldamento dell'ambiente, o per finalità produttive.
6. Gli investimenti di efficientamento energetico possono consistere in:
 - a) Interventi sulla linea produttiva: gli impianti/macchinari/apparecchiature da sostituire devono essere ancora in esercizio presso la sede operativa dell'impresa alla data di apertura di presentazione della domanda;
 - b) Interventi di qualificazione e riqualificazione energetica dell'edificio.
7. Gli interventi per la cogenerazione ad alto rendimento e la trigenerazione possono consistere in:
 - a) Realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione;
 - b) Conversione di impianti di produzione di energia esistenti in una unità di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione.

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili ai fini delle presenti linee di attività, le spese strettamente connesse agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza e al risparmio energetico, alla cogenerazione e trigenerazione, agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 4.
2. L'inizio dei lavori deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per le Grandi Imprese, inoltre, è necessario che esse attendano l'esito della verifica sulla documentazione fornita, la quale deve soddisfare una o più delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 8 comma 3 Regolamento (CE) n. 800/2008.
3. Per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari ed impianti, esclusi gli studi preliminari di fattibilità. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo, l'intero progetto non è ammissibile.
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, studi di fattibilità, fino ad un massimo del 5% del costo complessivo dell'intervento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) Impianti ed attrezzature destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico, alla cogenerazione e trigenerazione;
 - c) Installazione, posa in opera degli impianti ed eventuali spese di connessione alla rete elettrica;
 - d) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - e) Acquisizioni di sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio dell'impianto in quanto strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento;
5. Non sono ammissibili investimenti di mera sostituzione che non comportino vantaggi sotto il profilo del risparmio e dell'efficienza energetica.
6. I costi relativi all'acquisizione in locazione di impianti e macchinari possono essere presi in considerazione solo se il contratto ha la forma del leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare il bene alla scadenza del contratto di locazione.
7. I costi indicati nel programma ed ammissibili alle agevolazioni si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio. I beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.
8. L'investimento deve essere mantenuto in Sardegna, nella sede operativa del beneficiario, per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.
9. Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dell'investimento ammesso o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

ART. 6

FORMA E INTENSITA' D'AIUTO

1. L'aiuto concesso può consistere in un contributo in conto capitale, in conto interessi o secondo modalità innovative, nella misura massima consentita dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013, in vigore al momento della concessione provvisoria, calcolato sulle spese ammissibili sostenute per la realizzazione del programma di investimenti, da parte delle imprese ricadenti nelle sezioni censuarie ammesse.

Massimale di aiuto applicabile nelle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE dal 1.01.2011 al 31.12.2013		
Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
15%	25%	35%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le imprese localizzate in sezioni censuarie del territorio regionale non ammissibili ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3, lettera c) del Trattato, possono usufruire dell'aiuto, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, "*regime de minimis*". L'importo complessivo di tali aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Nel caso di spese per la fornitura e l'installazione di impianti solari termici, l'ammontare lordo dell'aiuto, per le piccole imprese, non potrà superare il 30% dell'investimento ammesso.
4. Nel caso di spese per la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici, per le imprese che volessero cumulare il contributo con gli incentivi previsti dal c.d. "Conto Energia", il massimale d'aiuto è fissato dalla normativa vigente in materia, la quale stabilisce altresì le caratteristiche tecniche degli impianti ammissibili.
5. Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato regionali, nazionali e comunitari.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello, con chiusura periodica.
2. L'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia provvede ad emanare il bando da pubblicarsi sul B.U.R.A.S., su due quotidiani e sul sito internet della Regione.
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate nei termini e con le modalità indicati nel bando.

ART. 8

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI

1. L'Assessorato dell'Industria o, se individuato, il soggetto gestore, provvede entro 90 giorni lavorativi ad effettuare l'istruttoria amministrativa e tecnico-finanziaria delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, presentata secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.
2. La concessione provvisoria del contributo è disposta secondo il predetto ordine cronologico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'istruttoria delle istanze, dettagliata nel bando, è tesa alla valutazione:
 - a) della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
 - b) della sussistenza dei requisiti oggettivi dell'operazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) della completezza della documentazione allegata;
 - d) della disponibilità dell'immobile sul quale deve essere realizzato l'impianto;
 - e) della compatibilità delle scelte progettuali, della congruità dei prezzi elementari e di tutte le voci di spesa;
 - f) della cantierabilità dell'iniziativa: i progetti devono essere definitivi.
4. La documentazione progettuale potrà essere supportata da uno studio di fattibilità, come illustrato nell'art. 4 comma 3 delle presenti Direttive.

ART. 9

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Entro 30 lavorativi dalla conclusione dell'istruttoria, l'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia provvede alla emanazione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni ai beneficiari o alla comunicazione delle motivazioni dell'esclusione all'impresa non ammessa.
2. L'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia si riserva di comunicare l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria delle istanze per esaurimento dei fondi disponibili, per mezzo di apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale e sul B.U.R.A.S.
3. Il provvedimento di concessione provvisoria del contributo deve indicare l'ammontare dell'aiuto per l'attuazione dell'intervento, i tempi di realizzazione dello stesso nonché le disposizioni rilevanti del Regolamento (CE) n. 800/2008 a cui l'impresa beneficiaria deve attenersi.
4. Nel provvedimento di concessione sono specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:
 - a) la completa attuazione dell'intervento entro i tempi massimi stabiliti dal bando;
 - b) la comunicazione all'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia delle variazioni intervenute nello status giuridico e operativo dell'impresa che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
 - c) accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive, dal bando e dal provvedimento di concessione, nonché per finalità di monitoraggio tecnico, scientifico e contabile;
 - d) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna (e del POR FESR 2007-2013).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 10

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della documentazione di spesa e vengono erogate in un numero massimo di due quote. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. La prima quota, fino ad un massimo del 60% del contributo ammissibile, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Il beneficiario deve realizzare almeno il 30% dell'investimento ammesso entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni e completarlo entro 24 mesi dalla stessa data e comunque non oltre i termini previsti dai regolamenti comunitari.

ART. 11

VARIANTI

1. Eventuali variazioni ai progetti ammessi a beneficio, debitamente motivate e documentate, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia. Le variazioni apportate in carenza di preventiva autorizzazione comportano la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 12.

ART. 12

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nel bando, nelle presenti Direttive nonché delle disposizioni rilevanti del Regolamento (CE) n. 800/2008, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 13 DURATA DEL REGIME

1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2013, salvo scadenze dei Regolamenti Comunitari di riferimento e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
2. L'Assessorato dell'Industria assolve a tutti gli obblighi di comunicazione e informazione alla Commissione Europea previsti dal citato Reg. (CE) n. 800/2008 e provvede altresì alla trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea della relazione annuale relativa alla applicazione di tale regime di aiuto.